

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3378

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Presentato il 9 gennaio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il 31 dicembre 1985 scadono le provvidenze alla stampa previste dal Titolo II della legge 5 agosto 1981, n. 416, il cui scopo era quello di favorire il risanamento economico finanziario delle imprese editrici. È facile la verifica che tale processo è iniziato e si è consolidato nei cinque anni di applicazione della legge, ma presentando tuttora, secondo l'opinione prevalente, zone d'ombra e situazioni di debolezza, necessita ancora di essere sostenuto.

Lo stanziamento di 120 miliardi per il 1986, di 115 miliardi per il 1987 e di 95 miliardi per il 1988 contenuto nel disegno di legge finanziaria e le norme proposte nel presente disegno di legge rispondono all'esigenza di consolidare ed estendere, rendendolo uniforme, il processo di risanamento in corso.

Il giudizio sull'applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 (« Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria »), la cui emanazione è nata tra discussioni e contrasti notevoli, tanto da occupare ben quattro anni di lavori parlamentari e che comunemente è nota sotto la denominazione di « riforma dell'editoria » che meglio indica gli scopi che si prefiggeva, non può che essere positivo e non solo per il risanamento economico della stampa italiana.

Trasparenza degli assetti proprietari, limitazioni alle concentrazioni, conoscenza delle fonti di finanziamento, risanamento dei bilanci delle imprese erano gli scopi principali che la legge si proponeva.

L'esperienza di questi anni di applicazione della legge dice che essi sono stati in gran parte raggiunti. Anche se le norme della legge si sono rivelate imperfette determinando l'esigenza di altri provvedimenti legislativi di correzione e di integrazione, il dibattito tra le forze politiche, tra gli operatori del settore e sulla stessa stampa è stato di tale ampiezza

da giustificare anche solo per questo aspetto il giudizio positivo sulla legge.

Le linee lungo cui si muove il presente disegno di legge nasce da queste considerazioni.

Per quanto concerne il Titolo I della legge si ritiene di proporre solo alcune limitate innovazioni al testo della legge 5 agosto 1981, n. 416, per renderne più razionale il sistema o per introdurre alcune norme che portano ad ulteriori conseguenze linee di tendenza già figuranti nella legge 5 agosto 1981, n. 416.

L'articolo 1 del disegno di legge ha lo scopo di dare una più esatta e puntuale definizione delle situazioni di « controllo » delle imprese editrici. Dopo aver richiamato le disposizioni contenute nell'articolo 2359 del codice civile, vengono definiti i rapporti di carattere finanziario organizzativo che configurano il concetto di « influenza dominante » previsto dal richiamato articolo 2359 del codice civile, adattandoli alle caratteristiche e alla realtà del tipo di imprese oggetto della normativa. Così, in particolar modo, determinano l'influenza dominante il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse e l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori e dei redattori delle testate edite.

Sempre nell'articolo 1 del disegno di legge proposto viene prevista, fermi restando tutti gli altri obblighi posti a carico delle imprese editrici, l'esenzione per gli organi di stampa dei partiti politici dall'osservanza degli obblighi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 416 del 1981, non ritenendo significativi per tali giornali gli

obblighi di conformità stabiliti come mezzo per il raggiungimento della trasparenza della proprietà.

Nell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge vengono attribuiti maggiori poteri al Garante dell'attuazione della legge per l'editoria istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ai fini dell'accertamento dell'effettiva titolarità delle imprese editrici e delle testate e della sussistenza dei rapporti configuranti posizioni di controllo o di influenza dominante.

Con l'articolo 2 viene riscritto completamente l'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativo alle concentrazioni della stampa quotidiana che aveva provocato difficoltà di interpretazione e di applicazione.

Si stabilisce che gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonché il trasferimento tra vivi, di azioni, partecipazioni o quote di società editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunga una posizione dominante nel mercato editoriale.

Nel caso che per effetto di atti diversi da quelli sopra indicati o di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione dominante, il servizio dell'editoria fissa un termine per l'eliminazione di tale situazione, dandone comunicazione al Garante che ne informa il Parlamento. Al Garante spetta altresì il promuovimento dell'azione giudiziaria per l'eliminazione della situazione di posizione dominante e, se necessario, l'annullamento degli atti compiuti o la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate.

Le stesse procedure sono previste anche nel caso di raggiungimento della posizione dominante per effetto di trasferimento per causa di morte.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che le cooperative giornalistiche per essere considerate tali ai fini dell'applicazione della normativa speciale ad esse destinata devono associare almeno il cin-

quanta per cento dei redattori aventi contratto di lavoro con la cooperativa medesima o con l'impresa editrice cessata.

Nell'articolo 4 del disegno di legge viene ribadito l'obbligo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali di destinare il 70 per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio a pubblicità su quotidiani e periodici. Il divieto di destinare fondi alla pubblicità al di fuori della normativa stabilita nell'articolo, sottoporà implicitamente gli amministratori al giudizio di responsabilità della Corte dei conti. Nello stesso articolo 4 viene inoltre prevista l'istituzione di una commissione presso la Presidenza del Consiglio per la scelta, il coordinamento e la promozione delle attività di pubblicità delle amministrazioni statali.

Una precisa disciplina della pubblicità sui quotidiani viene dettata dall'articolo 5 del disegno di legge per gli appalti di opere pubbliche, in corrispondenza dell'esigenza e del diritto dei cittadini di essere informati su un'attività così importante e delicata per la vita pubblica della Nazione. Nell'articolo è inserita anche una norma che impone agli enti pubblici territoriali di pubblicare i rispettivi bilanci, secondo un modello prestabilito, su almeno due quotidiani a diffusione locale e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Una più avanzata liberalizzazione delle vendite dei giornali, esigenza non più dilazionabile in un Paese moderno, viene disposta nell'articolo 6, che stabilisce, tra l'altro, che l'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi comprende anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici e che non è necessaria alcuna autorizzazione per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti.

L'articolo 7 proroga per due anni, in misura decrescente, i contributi a favore dei giornali quotidiani previsti dall'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Detta

legge prevedeva al settimo comma una rivalutazione annuale in misura pari al 50 per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente. In conseguenza di tale norma, nel 1985 il contributo di lire 48, 44, 29 e 24 per copia stampata, previsto in corrispondenza agli scaglioni di tiratura, ai punti a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 22, è divenuto di lire 63,98, 58,65, 38,65 e 31,99.

Nel testo che si propone si è provveduto a fissare i contributi per il 1986 in lire 64, 59, 39 e 32, mantenendo, con arrotondamenti alla lira, le misure del 1985 senza rivalutazione in corrispondenza dell'aumento del costo della vita, mentre per il 1987 i contributi vengono ridotti del 30 per cento.

Con l'ottavo comma si propone di diminuire da centotrenta a centoventi numeri per semestre il requisito per accedere ai contributi, al fine di eliminare le difficoltà in cui sono venute a trovarsi, a causa delle festività infrasettimanali, le testate con un piano di uscita di cinque giorni alla settimana.

La seconda parte dell'ottavo comma tende ad eliminare la contraddizione rilevata nell'attuale testo del sesto comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nella parte in cui, dopo aver disposto che i contributi spettano a testate poste in vendita da almeno un anno, prevede, per le pubblicazioni di nuova edizione, che i contributi siano corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione. La soluzione adottata è stata quella di chiarire che anche le pubblicazioni di nuova edizione devono raggiungere le duecentoquaranta uscite nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni e di conseguenza, possono ottenere i contributi solo dopo il compimento di un anno.

Con il decimo comma, punto 1), e il comma undicesimo viene modificato il sistema di applicazione della sanzione della perdita di una parte dei contributi in caso di dichiarazione della percentuale di contenuto pubblicitario non corrispondente

al vero. Nel sistema che si propone la eventuale perdita di una percentuale di contributi viene imputata interamente all'anno di riferimento. Ciò soprattutto per garantire l'applicabilità della sanzione anche nell'ultimo anno di erogazione dei contributi. Ne consegue la proposta di modificare da 80 per cento a 60 per cento l'acconto di cui al punto 1) e di unificare la sanzione della perdita del 40 per cento dei contributi nell'anno di riferimento, anziché, secondo la norma attuale, in due soluzioni del 20 per cento, di cui una differita all'anno seguente.

Per gli stessi motivi all'undicesimo comma si propone di ridurre la sanzione della perdita dei contributi per le dichiarazioni non corrispondenti al vero relative al numero delle copie tirate ed al numero delle pagine, dal biennio precedentemente previsto, ad un anno.

Il dodicesimo e tredicesimo comma introducono l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a fornire alle imprese editrici, in sostituzione e fino alla concorrenza del trenta per cento dei contributi spettanti a ciascuna testata, quantitativi di carta calcolati sulla base del prezzo minimo vigente sui mercati della Comunità Economica Europea.

L'articolo 8 proroga con decorrenza 1° gennaio 1986 e per la durata del biennio di proroga dei contributi le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416, circa la determinazione del prezzo dei giornali quotidiani, stabilendo fin d'ora che dal 1° gennaio 1988 il prezzo medesimo sarà libero.

L'articolo 9 prevede la proroga, per un biennio, dei contributi a favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'importo complessivo del contributo da ripartire alle agenzie aventi titolo è stato portato dai quattro miliardi annui del quinquennio 1981-1985, a quattro miliardi e cinquecento milioni, utilizzando a tal fine i cinquecento milioni previsti dal settimo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, a favore delle agenzie minori. Tale somma, infatti, nel passato, per mancanza di aventi titolo, è

stata ripartita fra le agenzie di stampa a diffusione nazionale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

L'articolo 10 proroga a decorrere dal 1° gennaio 1986 e senza un termine finale i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale attribuiti dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'ammontare complessivo dei contributi, stabilito per il 1986, come per il passato, in quattro miliardi in ragione d'anno, si propone, a decorrere dal 1987, una rivalutazione in misura pari al 50 per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificate nell'anno precedente.

Con l'articolo 11 si propone una norma analoga alla precedente per l'erogazione di contributi a favore della stampa italiana all'estero. L'ammontare complessivo dei contributi viene però aumentato, a decorrere dal 1986, da un miliardo erogato annualmente dal 1981 al 1985 a due miliardi, rivalutabili con lo stesso sistema previsto dall'articolo 10.

Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli precedenti provvede come per il passato l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con la normativa già prevista dall'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416. A tal fine, con l'articolo 18 del presente disegno di legge, si propone di determinare il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 39 citato in lire 92 miliardi per l'anno 1986, in lire 90 miliardi per l'anno 1987 e in lire 70 miliardi per l'anno 1988.

Pare opportuno rilevare in merito che, poiché l'entità dei contributi per i quotidiani è determinata in funzione delle tirature accertate semestralmente e per le agenzie di stampa in funzione delle notizie trasmesse durante l'anno, almeno i contributi relativi al secondo semestre 1987 non potranno essere erogati prima del 1988.

Con l'articolo 12 del disegno di legge, assecondando le istanze unanimi prove-

nienti da tutti gli operatori del settore, vengono prorogate per il quinquennio 1986-1990 le norme relative ai finanziamenti agevolati per i rinnovamenti tecnologici delle imprese, con un ulteriore stanziamento complessivo di 150 miliardi di lire al fondo istituito nell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Si è adottato l'istituto della proroga per unire, senza soluzione di continuità il primo quinquennio 1981-1985 di riferimento delle agevolazioni, durata ricavabile dall'articolo 30, decimo comma, e dall'articolo 32, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il quinquennio 1986-1990 di cui al presente disegno di legge.

Con l'articolo 13 viene istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali un fondo di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Nel quadro delle provvidenze indirette per i periodici, per i quali i contributi diretti sono venuti a scadere con il 31 dicembre 1985, vengono disposte le seguenti misure: nell'articolo 14 l'estensione in loro favore dello stesso trattamento fiscale di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto vigente per i quotidiani; nell'articolo 15 l'esenzione dal contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di cui alla legge 13 giugno 1940, n. 868, e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico; nell'articolo 16 l'estensione ai dipendenti, giornalisti, professionisti, impiegati ed operai, delle imprese editrici di periodici delle misure sociali già previste dagli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 per i dipendenti delle imprese editrici di quotidiani.

L'articolo 17 del disegno di legge prevede l'estensione ai giornalisti praticanti in regime di sostitutività delle forme di previdenza già gestite per i giornalisti professionisti dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) e stabilisce le misure in favore

dei giornalisti professionisti delle quali alcune sono a totale carico dell'Istituto.

La consapevolezza che occorre far ricorso ad aiuti indiretti in favore della stampa, ponendo fine alla concessione di contributi secondo una tendenza largamente seguita in passato, ha determinato la decisione, contenuta nell'articolo 19 del disegno di legge, dell'istituzione di una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e di periodici con il compito di formulare proposte per il miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, per l'ampliamento delle rete di vendita, per l'accesso alle informazioni, per l'utilizzazione dei satelliti, per la salvaguardia della stampa nel settore dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione: le proposte della commissione saranno presentate al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.

Gli articoli 20 e 21 prevedono la rideterminazione della dotazione organica del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonché una normativa più agile per l'ammodernamento degli uffici, allo scopo di rendere più funzionale la struttura amministrativa incaricata dell'attuazione di una legge difficile e complessa.

L'articolo 22 provvede al reperimento dei fondi necessari per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle norme, valutata in lire 124 miliardi per l'anno finanziario 1986, in lire 119 miliardi per l'anno finanziario 1987 e in lire 99 miliardi per l'anno finanziario 1988.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge
5 agosto 1981, n. 416)*

Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini dell'influenza dominante prevista dal richiamato articolo 2359 del codice civile sono rilevanti, oltre alle cause previste da tale articolo, i rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori e dei redattori delle testate edite ».

L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le imprese editrici dei giornali quotidiani che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi ufficiali di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, sono esentate dall'osservanza degli obblighi di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo. Le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici ».

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, è sostituito dal seguente:

« Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudizi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui al settimo comma dell'articolo 1 ».

ART. 2.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

L'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *(Concentrazioni nella stampa quotidiana).* — Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo:

a) giunga ad editare o a controllare società che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

c) giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate che abbia tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni;

d) diventi titolare di collegamenti con società editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, ad un terzo della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.

Il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e ai sensi del settimo comma dell'articolo 1 della presente legge qualora i rapporti ivi previsti determinino l'influenza dominante di cui al citato articolo 2359 del codice civile. Il collegamento è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. I rapporti di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo anche quando sono messi in essere da società controllate titolari di collegamenti con la società editrice.

Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno

stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma.

Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal comma precedente o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione dominante nel mercato editoriale, il servizio dell'editoria fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale situazione e comunica al Garante, che ne informa il Parlamento, la posizione dominante venutasi a determinare.

Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al tribunale competente la adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante, compresi, se necessari, l'annullamento degli atti in questione o la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate.

Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si applicano le disposizioni dei precedenti commi quarto e quinto.

Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.

L'impresa che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunga ad editare o controllare società editrici che editino giornali quotidiani, la cui tiratura annua superi un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite il diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni di cui alla presente legge.

Il Garante di cui all'articolo 8 della presente legge deve presentare domanda al tribunale competente:

a) ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al terzo comma;

b) domanda di adozione dei provvedimenti necessari quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al quarto comma.

L'azione di nullità di cui al comma precedente può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.

Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici giorni i provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo o il collegamento. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2 della presente legge, dell'avvenuta proposizione delle azioni di cui al nono comma del presente articolo ».

ART. 3.

(Cooperative giornalistiche).

I commi quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei redattori aventi contratto di lavoro con la cooperativa medesima o, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata. Gli statuti delle cooperative devono consentire la partecipazione alle stesse degli altri redattori che ne facciano richiesta.

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di

cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta ».

ART. 4.

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche).

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani o periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al primo comma di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, con il compito di scegliere, coordinare e promuovere l'effettuazione di pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni statali, con particolare riferimento alla pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando

che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificatamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare progetti di massima con l'illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio.

L'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

ART. 5.

(Pubblicità degli appalti pubblici e dei bilanci degli enti locali).

Quando l'importo degli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi pubblici sia almeno pari a trecento milioni di lire, l'ente appaltante, anche quando si proceda con sistemi diversi dalla licitazione privata, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come sostituito dall'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, dà preventivo avviso della gara secondo i criteri e le forme di pubblicità previsti dal citato articolo 7. L'ente appaltante è tenuto alla pubblicazione preventiva, per estratto, dell'avviso della gara su due dei principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante oppure devono eseguirsi i lavori o la maggior parte di essi, anche quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'ente ferrovie dello Stato e degli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

Nei casi previsti dal comma precedente l'ente appaltante, a conclusione della gara, anche se andata deserta, dà notizia, per estratto, con le medesime forme di pub-

blicità osservate preventivamente, dello svolgimento della gara con espressa indicazione delle fasi del procedimento, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute e di ogni altra notizia utile.

Analoghe procedure sono previste per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel bando di concorso e che superino del 50 per cento l'importo originario dell'appalto.

Nei casi in cui l'esecuzione delle opere o delle forniture non è stata completata nei termini previsti dal bando, l'ente appaltante deve rendere pubbliche, nelle forme previste dai commi precedenti, le ragioni del ritardo e gli eventuali nuovi termini assegnati alle imprese appaltatrici.

Se l'appalto non è stato aggiudicato, le notizie di cui al secondo comma possono essere incluse nel nuovo avviso di gara.

Qualora si provveda col sistema della trattativa privata viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nei bollettini ufficiali delle regioni e nei quotidiani, secondo i criteri e le modalità previsti dai commi precedenti, un avviso con il quale si indicano l'appalto e le condizioni della trattativa e, successivamente, un avviso contenente l'elenco delle ditte invitate e i termini del contratto stipulato.

Le regioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti devono pubblicare, in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, i rispettivi bilanci.

L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.

ART. 6.

(Autorizzazioni per la vendita).

L'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

ART. 14. — (Autorizzazioni per la vendita). — Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai seguenti criteri.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono alle seguenti prescrizioni:

a) deve essere prevista la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta;

b) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso;

c) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

d) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;

e) per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la rivendita.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di vo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliera di attività non superiore a tre;

d) per la vendita in alberghi e pensioni.

I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ».

ART. 7.

(Contributi ai quotidiani).

I contributi di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalità che seguono.

Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani,

contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

- a) lire 64 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;
- b) lire 59 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;
- c) lire 39 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;
- d) lire 32 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.

Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma sono ridotti del 30 per cento.

Tali contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.

I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

I contributi sono aumentati del quindici per cento per le testate editate dalle cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi par-

zionalmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.

Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

I contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purché sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;

2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.

Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondenti al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo.

lo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al punto 2) del nono comma del presente articolo.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a trattenere dai contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.

Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.

ART. 8.

(Prezzo dei giornali quotidiani).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono sostituiti dai seguenti:

« Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si uniformano alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22, salvo che adottino un prezzo diverso per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento rispetto a quello stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi o un prezzo inferiore di non oltre il 50 per cento per testate che contengano in media non più di dodici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.

A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale quotidiano è libero ».

ART. 9.

(Contributi alle agenzie di stampa).

I contributi di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati come segue.

Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi e cinquecento milioni, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo tra gli aventi diritto un terzo dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti due terzi in proporzione al parametro rilevato per ciascuna im-

presa come somma dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.

Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e per le strutture.

ART. 10.

(Pubblicazioni di elevato valore culturale).

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale, per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno.

I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al 50 per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente ».

ART. 11.

(Contributi per la stampa italiana all'estero).

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al 50 per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente ».

Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

ART. 12.

(Finanziamenti agevolati).

Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990.

Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni.

Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini dell'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal primo comma si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni.

È autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici ».

L'undicesimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29 ».

ART. 13.

(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale).

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 ».

ART. 14.

(Agevolazioni fiscali).

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonché quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e im-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

portazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici.

Si considerano cessioni di giornali periodici anche quelle relative agli inserti e ai supplementi degli stessi, ancorché consistenti in dischi, cassette e nastri registrati.

ART. 15.

(Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

La carta destinata alla stampa dei periodici non è assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1940, n. 868, e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico.

Sono ammessi al beneficio di cui al primo comma i periodici registrati come tali presso il Tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.

ART. 16.

(Misure in favore dei dipendenti dei periodici)

Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici con le modalità ivi previste.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i trattamenti straordinari di cui all'articolo 37 della stessa legge possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non

producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

L'indennità di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sarà corrisposta per i dipendenti delle imprese editrici di periodici limitatamente all'anno 1986.

ART. 17.

(Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

Il primo e secondo comma dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti, provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:

- a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
- b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;
- c) l'indennità prevista dall'articolo 37, lettera c).

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto ».

ART. 18.

*(Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta)*

Il secondo comma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 92 miliardi per l'anno 1986, in lire 90 miliardi per l'anno 1987 e in lire 70 miliardi per l'anno 1988 ».

ART. 19.

(Commissione paritetica)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.

La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.

Entro sei mesi dalla sua istituzione, la Commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.

ART. 20.

(Dotazione organica della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica).

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale del-

la direzione generale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è rideterminata aumentando nella misura del 10 per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982.

La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica sarà determinata con uno o più provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1983, n. 137.

Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvederà immediatamente con l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 della succitata legge.

I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai già esistenti posti delle qualifiche dirigenziali.

Il Consiglio di amministrazione della predetta direzione generale è composto secondo le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

ART. 21.

(Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica).

È autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro - Rubrica Provveditorato Generale dello Stato - per l'acquisto di mobili, di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, previo parere favorevole di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello Stato.

ART. 22.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 124 miliardi per l'anno finanziario 1986, in lire 119 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 99 miliardi per l'anno finanziario 1988 - ivi compreso quello di cui ai precedenti articoli 14, valutato in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, 16, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1986, e 20, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 - si provvede, quanto a lire 120 miliardi, lire 115 miliardi e lire 95 miliardi, rispettivamente per gli anni 1986, 1987 e 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-88, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e, quanto a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988,

mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo n. 6856, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori ed istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.